



COMUNE DI PONTEBBA
PROVINCIA DI UDINE

*Medaglia d'oro
al merito
civile*

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 27/04/2010

Publicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2010 al 18/05/2010

Entrato in vigore dal 19/05/2010

INDICE GENERALE:

CAPO I – NORME GENERALI

- 1 – Oggetto del Regolamento
- 2 - Tipo delle armi in dotazione

CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

- 3 - Acquisto delle armi e del munizionamento
- 4 - Deposito delle armi - Consegnatario
- 5 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento
- 6 - Registro di carico delle armi e delle munizioni
- 7 - Consegna della armi e del munizionamento
- 8 - Doveri dell'assegnatario dell'arma
- 9 - Controlli e sorveglianza
- 10 - Doveri del responsabile del servizio
- 11 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

CAPO III – TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

- 12 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa
- 13 - Determinazione dei servizi svolti senza armi
- 14 - Servizi prestati con arma
- 15 - Modalità per l'assegnazione dell'arma
- 16 - Prelevamento e versamento dell'arma
- 17 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- 18 - Servizio esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- 19 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

- 20 - Addestramento
- 21 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- 22 - Pubblicità del regolamento
- 23 - Comunicazione del regolamento
- 24 - Leggi ed atti regolamentari
- 25 - Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Articolo 2 - Tipo delle armi in dotazione

1. Gli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

| PISTOLA | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | MODELLO | CALIBRO | ANNOTAZIONI |
| Semiautomatica | GLOCK 19 | 9 X 21 mm | |

2. Non si ritiene necessario dotare la Polizia Municipale:
 - a) Della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
 - b) Di arma lunga comune di sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila.

CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Articolo 3 - Acquisto delle armi e del munizionamento

1. L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, sarà disposto con determinazione.
2. Copia della fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo articolo 6, sarà conservata dal consegnatario, appartenente alla Polizia Municipale ed appositamente nominato dal Sindaco, come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Articolo 4 - Deposito delle armi - Consegnatario

1. Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria e, pertanto:
 - le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile nominato dal Sindaco;
 - le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 5, 7, 8 e 9;
 - al responsabile nominato dal Sindaco che dovrà avere la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, l'assegnazione dell'arma sarà fatta in via continuativa;
2. Le armi devono essere depositate in cassetta blindata e versate scariche.
3. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 5 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento

1. Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile nominato le assumerà in carico nell'apposito registro.
2. Le munizioni e le fondine sono conservate in cassetta blindata distinta da quella delle armi, di uguali caratteristiche.

3. Le chiavi di accesso al locale e alle cassette blindate, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate dal consegnatario nominato dal Sindaco, che ne risponde.
4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco, in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

Articolo 6 - Registro di carico delle armi e delle munizioni

1. L'Ufficio di polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

Articolo 7 - Consegna della armi e del munizionamento

1. Gli appartenenti alla polizia municipale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente articolo 6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.
2. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituite dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Articolo 8 - Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli 21 e 22.
2. E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla polizia municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal successivo articolo 15, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:
 - a) l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
 - b) in mobile diverso e con le stesse precauzione dovranno essere conservate le munizioni;

Articolo 9 - Controlli e sorveglianza

1. Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Responsabile del Settore dispongono di visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
2. L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente articolo 6.

Articolo 10 - Doveri del responsabile del servizio

1. Il responsabile nominato dal Sindaco cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni;
 - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza proprie e altrui della regolarità delle operazioni.

Articolo 11 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

1. Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

2. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

CAPO III - TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Articolo 12 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa

1. Sono svolti in via continuativa con armi, i servizi di polizia municipale di cui al seguente prospetto:
 - a) tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
 - b) servizi di polizia stradale;
 - c) servizi di pattugliamento esterno;
 - d) servizi elettorali;
2. Al personale di polizia municipale addetto ai servizi elencati l'arma è assegnata in via continuativa.

Articolo 13 - Determinazione dei servizi svolti senza armi

1. Sono svolti di norma senza armi i servizi di cui al seguente prospetto:
 - a) assistenza alle sedute del consiglio;
 - b) cerimonie religiose.
2. Al personale di polizia municipale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza addetto ai servizi elencati, l'arma, se non già assegnata in via continuativa in applicazione del precedente articolo 12, è assegnata di volta in volta in relazione a particolari motivate circostanze.

Articolo 14 - Servizi prestati con arma

1. Gli addetti alla polizia municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Articolo 15 - Modalità per l'assegnazione dell'arma

A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
 - a) le generalità complete dell'agente;
 - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
 - d) la descrizione del munizionamento.
2. Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.
3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE

6. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

7. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettera da a) a d), nonché:
 - il servizio da espletare in armi;
 - la durata del servizio;
 - l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.
8. In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo articolo 21.

Articolo 16 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativi di cui al precedente articolo 15, nel registro di cui all'articolo 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
2. L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della Polizia Municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.
3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Articolo 17 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla Polizia Municipale è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento, servizi associati su convenzione o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa..

Articolo 18 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senz'armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto della natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del Comune presso cui il comando viene richiesto.
2. Nei casi previsti dal precedente articolo 17 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Articolo 19 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. Gli addetti alla polizia municipale che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta al pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Articolo 20 - Addestramento

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Articolo 21 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro sia ubicato al di fuori del Comune, gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Sindaco comunica la relativa disposizione di servizio al Prefetto almeno sette giorni prima ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, come modificato dal Decreto Ministeriale 18 agosto 1989 n. 341.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

Articolo 23 - Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento sarà comunicato:
 - al Prefetto, così come disposto dall'articolo 2 comma 2 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 415.

Articolo 24 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:
 - alla Legge 7 marzo 1986 n. 65;
 - alla Legge Regionale sulla Polizia locale 28 ottobre 1988 n. 62;
 - al Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145.
2. Infine dovranno essere sempre "osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodie e impiego delle armi e delle munizioni".

Articolo 25 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 19/05/2010.